

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1755

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e, *ad interim*,
Ministro degli affari esteri**

(BERLUSCONI)

di concerto col Ministro dell'interno

(PISANU)

col Ministro della giustizia

(CASTELLI)

e col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 2002

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere costituente un
Accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi Bassi
sui privilegi e le immunità degli ufficiali di collegamento
presso l'Ufficio europeo di Polizia – EUROPOL – effettuato
a Roma il 22 marzo 1999

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa	»	4
Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)	»	5
Disegno di legge	»	6
Testo delle lettere costituenti l’Accordo in lingua inglese	»	7
Traduzione in lingua italiana	»	15

ONOREVOLI SENATORI. - La conclusione dell'Accordo indicato in oggetto è contemplata dall'articolo 41, paragrafo 2, della Convenzione istitutiva dell'Ufficio europeo di Polizia (Europol), entrata in vigore il 1° ottobre 1998. Esso ha lo scopo di disciplinare la concessione, da parte dei Paesi Bassi, di immunità e privilegi agli ufficiali di collegamento, in servizio presso l'Europol in base all'articolo 5 dell'omonima Convenzione, che operino sul territorio (europeo) dei Paesi Bassi stessi.

Un apposito Protocollo, separato dallo strumento in oggetto, regola invece i privilegi e le immunità del personale Europol sul territorio dei Paesi membri.

Dopo aver fornito una serie di definizioni (articolo 1), tra cui quella di ufficiale di collegamento, l'Accordo sancisce l'estensione agli ufficiali di collegamento e ai familiari che non siano di nazionalità olandese dei privilegi e delle immunità riconosciuti al personale diplomatico dalla Convenzione di Vienna del 1961 (articolo 2), escludendo tuttavia l'immunità per una serie di circostanze (incidenti automobilistici, atti non commessi nell'esercizio di funzioni).

È previsto altresì che il Governo dei Paesi Bassi debba, ove necessario, facilitare l'ingresso, il soggiorno e la partenza degli ufficiali di collegamento e concedere gratuitamente i visti eventualmente necessari (articolo 3). Per i familiari dell'ufficiale di colle-

gamento che non abbiano la nazionalità di uno Stato membro dell'Unione europea è inoltre prevista la possibilità di assumere un'occupazione senza il necessario permesso di lavoro (articolo 4).

Oltre a sancire l'inviolabilità degli archivi dell'ufficiale di collegamento (articolo 5), l'Accordo prevede che le autorità olandesi prendano misure adeguate, se richieste dall'Italia, di protezione dell'ufficiale di collegamento e dei relativi familiari nel caso in cui i compiti svolti ne mettano in pericolo la sicurezza (articolo 6) e riconosce all'ufficiale di collegamento il diritto di comunicare liberamente, precisando che tutte le trasmissioni ufficiali (esempio corrieri) beneficieranno del regime accordato ai corrieri diplomatici (articolo 7).

Da parte italiana si assume l'impegno a notificare al Governo dei Paesi Bassi il nominativo dell'ufficiale di collegamento, l'arrivo, la partenza di quest'ultimo e dei suoi familiari o il termine del suo distacco (articolo 8).

All'articolo 9 l'Accordo disciplina la soluzione di controversie, prevedendo il deferimento a un collegio arbitrale delle controversie tra Italia e Paesi Bassi sull'interpretazione o applicazione dell'Accordo stesso o ogni questione afferente all'ufficiale di collegamento o riguardante il rapporto tra Italia e Paesi Bassi che non sia stata risolta amichevolmente.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Il disegno di legge proposto autorizza la ratifica e dispone l'esecuzione dello Scambio di lettere costituente un Accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi Bassi sui privilegi e le immunità degli ufficiali di collegamento presso l'Ufficio europeo di Polizia (Europol), effettuato a Roma il 22 marzo 1999. Con tale Accordo, concluso ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2, della Convenzione istitutiva di Europol, firmata a Bruxelles il 26 luglio 1995, recepita nel nostro ordinamento giuridico con legge 23 marzo 1998, n. 93, ed entrata in vigore il 1° ottobre 1998, viene prevista l'estensione, sul territorio europeo dei Paesi Bassi, agli ufficiali di collegamento che non siano di nazionalità olandese ed ai loro familiari, dei privilegi e delle immunità riconosciuti al personale diplomatico dalla Convenzione di Vienna del 1961.

L'esigenza di procedere al recepimento del suddetto strumento internazionale ricorrendo alle procedure di ratifica parlamentare, si evidenzia, in relazione al disposto dell'articolo 80 della Costituzione, in ragione della circostanza che l'articolo 9 dell'Accordo in questione disciplina la soluzione delle controversie tra Italia e Paesi Bassi sull'interpretazione o applicazione dell'Accordo, prevedendone il deferimento ad un collegio arbitrale da formare secondo le modalità specificate nell'Accordo stesso.

La restante parte dell'Accordo, non contenente disposizioni per le quali si rendeva necessaria la ratifica parlamentare, ha formato oggetto di uno Scambio di lettere entrato in vigore il 1° luglio 1999, che sarà sostituito dallo Scambio di lettere effettuato il 22 marzo 1999, a fare data dalla sua entrata in vigore.

Sotto il profilo dell'incidenza del disegno di legge proposto sull'ordinamento interno, non si rendono necessarie norme di adeguamento della legislazione vigente, né si ravvisa impatto sull'assetto normativo regionale e delle autonomie locali.

Il disegno di legge proposto, finalizzato a recepire nell'ordinamento interno un Accordo concluso sulla base di una disposizione di una Convenzione stipulata nel quadro della cooperazione fra Stati membri dell'Unione europea, è pienamente in linea con le disposizioni del Trattato sull'Unione europea che disciplinano tale cooperazione, e segnatamente con l'obiettivo di fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in «uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia» sviluppando tra gli Stati membri un'azione comune nel settore della cooperazione di polizia.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Il disegno di legge proposto autorizza la ratifica e dispone l'esecuzione dello Scambio di lettere costituente un Accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi Bassi sui privilegi e le immunità degli ufficiali di collegamento presso l'Ufficio europeo di Polizia (Europol), effettuato a Roma il 22 marzo 1999. Con tale Accordo, concluso ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2, della Convenzione istitutiva di Europol, firmata a Bruxelles il 26 luglio 1995 ed entrata in vigore il 1° ottobre 1998, viene prevista l'estensione, sul territorio europeo dei Paesi Bassi, agli ufficiali di collegamento che non siano di nazionalità olandese ed ai loro familiari, dei privilegi e delle immunità riconosciuti al personale diplomatico dalla Convenzione di Vienna del 1961.

Il disegno di legge proposto, i cui effetti si limitano ad attribuire efficacia nell'ordinamento nazionale ad un Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi Bassi relativo alla concessione di immunità e privilegi agli ufficiali di collegamento operanti in territorio olandese, non modifica gli assetti e le competenze delle autorità nazionali, né presenta profili suscettibili di incidere direttamente sull'attività dei cittadini e delle imprese, né su quella delle amministrazioni pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di lettere costituente un Accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi Bassi sui privilegi e le immunità degli ufficiali di collegamento presso l'Ufficio europeo di Polizia – EURO-POL – effettuato a Roma il 22 marzo 1999.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di lettere di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dallo stesso Scambio di lettere.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



Ambassador of the Kingdom of the Netherlands

Rome, 22 March 1999

Sir,

I have the honour to refer to article 41, paragraph 2 of the Convention based on Article K.3 of the Treaty on European Union, on the establishment of a European Police Office (Europol Convention, 26 July 1995), and propose that the privileges and immunities necessary for the proper performance of the tasks of the liaison officers at Europol be agreed upon as follows:

1. Definitions

In this Agreement:

- a) "Liaison officer" means: any official seconded to Europol in accordance with Article 5 of the Europol Convention;
- b) "Government" means the Government of the Kingdom of the Netherlands;
- c) "Host State authorities" means such State, municipal or other authorities of the Kingdom of the Netherlands as may be appropriate in the context of and in accordance with the laws and customs applicable in the Kingdom of the Netherlands;
- d) "Member State" means the Republic of Italy;
- e) "Archives of the liaison officer" means all records, correspondence, documents, manuscripts, computer and media data, photographs, films, video and sound recordings belonging to or held by the liaison officer, and any other similar material which in the unanimous opinion of the Member State and the Government forms part of the archives of the liaison officer.

Direttore Generale dell'Emigrazione e
degli Affari Sociali
Min. Plen. Lorenzo Ferrarin
Ministero degli Affari Esteri

2. Privileges and immunities

1. Subject to the provisions of this Agreement, the liaison officer and members of his family who form part of his household and do not possess Dutch nationality, shall enjoy in and vis-à-vis the Kingdom of the Netherlands the same privileges and immunities as are conferred on members of the diplomatic staff by the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961.
2. The immunity granted to persons mentioned in paragraph 1 of this Article shall not extend to either:
 - i) civil action by a third party for damages, including personal injury or death, arising from a traffic accident caused by any such person, and is without prejudice to Article 32 of the Europol Convention; or
 - ii) criminal and civil jurisdiction over acts performed outside the course of their official duties.
3. The obligations of Sending States and their personnel that apply under the Vienna Convention to members of the diplomatic staff, shall apply to the persons referred to in paragraph 1 of this Article.

3. Entry, stay and departure

1. The Government shall facilitate, if necessary, the entry, stay and departure of the liaison officer and members of his family forming part of the household.
2. This Article shall not prevent the requirement of reasonable evidence to establish that persons claiming the treatment provided for under this Article come within the classes described in paragraph 1 of this Article.
3. Visas which may be required by persons referred to in this Article shall be granted without charge and as promptly as possible.

4. Employment

Members of the family forming part of the household of the liaison officer not having the nationality of an EU Member State shall be exempt from the obligation to obtain working permits for the duration of the secondment of the liaison officer.

5. Inviolability of archives

The archives of the liaison officer wherever located and by whomsoever held shall be inviolable.

6. Personal Protection

The Host State authorities shall, if so requested by the Member State, take all reasonable steps in accordance with their national laws to ensure the necessary safety and protection of the liaison officer, as well as members of his family who form part of his household, whose security is endangered due to the performance of the tasks of the liaison officer at Europol.

7. Facilities and immunities in respect of communication

1. The Government shall permit the liaison officer to communicate freely and without a need for special permission, for all official purposes, and shall protect the right of the liaison officer to do so. The liaison officer shall have the right to use codes and to dispatch and receive official correspondence and other official communications by courier or in sealed bags which shall be subject to the same privileges and immunities as diplomatic couriers and bags.
2. The liaison officer shall, as far as may be compatible with the International Telecommunications Convention of 6 November 1982, for his official communications enjoy treatment not less favourable than that accorded by the Kingdom of the Netherlands to any international organisation or government, in the matter of priorities for communication by mail, cable, telegraph, telex, radio, television, telephone, fax, satellite, or other means.

8. Notification

1. The Member State shall promptly notify the Government of the name of the liaison officer, his arrival and his final departure or the termination of his secondment as well as the arrival and final departure of the members of the family forming part of the household and, where appropriate, the fact that a person has ceased to form part of the household.
2. The Government shall issue to the liaison officer and members of his family forming part of the household, an identification card bearing the photograph of the holder. This card shall serve to identify the holder in relation to all Host State authorities.

9. Settlement of Disputes


1. Any dispute between the Member State and the Government concerning the interpretation or application of this Agreement, or any question affecting the liaison officer or the relationship between the Member State and the Government which is not settled amicably, shall be referred for final decision to a tribunal of three arbitrators, at the request of the Member State or the Government. Each party shall appoint one arbitrator. The third, who shall be chairman of the tribunal, is to be chosen by the first two arbitrators.
2. If one of the parties fails to appoint an arbitrator within two months following a request from the other party to make such an appointment, the other party may request the President of the Court of Justice of the European Communities or in his absence the Vice-President, to make such an appointment.
3. Should the first two arbitrators fail to agree upon the third within two months following their appointment, either party may request the President of the Court of Justice of the European Communities, or in his absence the Vice-President, to make such appointment.
4. Unless the parties agree otherwise, the tribunal shall determine its own procedure.
5. The tribunal shall reach its decision by a majority of votes. The Chairman shall have a casting vote. The decision shall be final and binding on the Parties to the dispute.

10. Territorial scope

With respect to the Kingdom of the Netherlands, this Agreement shall apply to the part of the Kingdom in Europe only.

I furthermore propose that upon receipt of your confirmation in writing of the above this exchange of letters shall constitute an agreement between the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Italy, which shall enter into force on the first day of the month following the day on which both Parties have informed each other in writing that the legal requirements for entry into force have been complied with.

Accept, Sir, the assurances of my highest consideration.



Christiaan M.J. Kröner

REGIO

Rome, 22 March 1999

Sir,

I have the honour to refer to your letter of 22 March 1999, which reads as follows:

"Sir,

I have the honour to refer to article 41, paragraph 2 of the Convention based on Article K3 of the Treaty on European Union, on the establishment of a European Police Office (Europol Convention, 26 July 1995), and propose that the privileges and immunities necessary for the proper performance of the tasks of the liaison officers at Europol be agreed upon as follows:

1. Definitions

In this Agreement:

- a) "Liaison officer" means: any official seconded to Europol in accordance with Article 5 of the Europol Convention;
- b) "Government" means the Government of the Kingdom of the Netherlands;
- c) "Host State authorities" means such State, municipal or other authorities of the Kingdom of the Netherlands as may be appropriate in the context of and in accordance with the laws and customs applicable in the Kingdom of the Netherlands;
- d) "Member State" means the Republic of Italy;
- e) "Archives of the liaison officer" means all records, correspondence, documents, manuscripts, computer and media data, photographs, films, video and sound recordings belonging to or held by the liaison officer, and any other similar material which in the unanimous opinion of the Member State and the Government forms part of the archives of the liaison officer.

~~~~~  
Mr. Christian Mark Johan Kröner  
Ambassador  
Embassy of the Kingdom of the Netherlands  
Via Michele Mercati, 8  
00197 ROMA

## 2. Privileges and immunities

1. Subject to the provisions of this Agreement, the liaison officer and members of his family who form part of his household and do not possess Dutch nationality; shall enjoy in and vis-à-vis the Kingdom of the Netherlands the same privileges and immunities as are conferred on members of the diplomatic staff by the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961.
2. The immunity granted to persons mentioned in paragraph 1 of this Article shall not extend to either:
  - i) civil action by a third party for damages, including personal injury or death, arising from a traffic accident caused by any such person, and is without prejudice to Article 32 of the Europol Convention; or
  - ii) criminal and civil jurisdiction over acts performed outside the course of their official duties.
3. The obligations of Sending States and their personnel that apply under the Vienna Convention to members of the diplomatic staff, shall apply to the persons referred to in paragraph 1 of this Article.

## 3. Entry, stay and departure

1. The Government shall facilitate, if necessary, the entry, stay and departure of the liaison officer and members of his family forming part of the household.
2. This Article shall not prevent the requirement of reasonable evidence to establish that persons claiming the treatment provided for under this Article come within the classes described in paragraph 1 of this Article.
3. Visas which may be required by persons referred to in this Article shall be granted without charge and as promptly as possible.

## 4. Employment

Members of the family forming part of the household of the liaison officer not having the nationality of an EU Member State shall be exempt from the obligation to obtain working permits for the duration of the secondment of the liaison officer.

## 5. Inviolability of archives

The archives of the liaison officer wherever located and by whomsoever held shall be inviolable.

## 6. Personal Protection

The Host State authorities shall, if so requested by the Member State, take all reasonable steps in accordance with their national laws to ensure the necessary safety and protection of the liaison officer, as well as members of his family who form part of his household, whose security is endangered due to the performance of the tasks of the liaison officer at Europol.

## 7. Facilities and immunities in respect of communication

1. The Government shall permit the liaison officer to communicate freely and without a need for special permission, for all official purposes, and shall protect the right of the liaison officer to do so.

The liaison officer shall have the right to use codes and to dispatch and receive official correspondence and other official communications by courier or in sealed bags which shall be subject to the same privileges and immunities as diplomatic couriers and bags.

2. The liaison officer shall, as far as may be compatible with the International Telecommunications Convention of 6 November 1982, for his official communications enjoy treatment not less favourable than that accorded by the Kingdom of the Netherlands to any international organisation or government, in the matter of priorities for communication by mail, cable, telegraph, telex, radio, television, telephone, fax, satellite, or other means.

## 8. Notification

1. The Member State shall promptly notify the Government of the name of the liaison officer, his arrival and his final departure or the termination of his secondment as well as the arrival and final departure of the members of the family forming part of the household and, where appropriate, the fact that a person has ceased to form part of the household.
2. The Government shall issue to the liaison officer and members of his family forming part of the household, an identification card bearing the photograph of the holder. This card shall serve to identify the holder in relation to all Host State authorities.

## 9. Settlement of Disputes

1. Any dispute between the Member State and the Government concerning the interpretation or application of this Agreement, or any question affecting the liaison officer or the relationship between the Member State and the Government which is not settled amicably, shall be referred for final decision to a tribunal of three arbitrators, at the request of the Member State or the Government. Each party shall appoint one arbitrator. The third,


- who shall be chairman of the tribunal, is to be chosen by the first two arbitrators.
2. If one of the parties fails to appoint an arbitrator within two months following a request from the other party to make such an appointment, the other party may request the President of the Court of Justice of the European Communities or in his absence the Vice-President, to make such an appointment.
  3. Should the first two arbitrators fail to agree upon the third within two months following their appointment, either party may request the President of the Court of Justice of the European Communities, or in his absence the Vice-President, to make such appointment.
  4. Unless the parties agree otherwise, the tribunal shall determine its own procedure.
  5. The tribunal shall reach its decision by a majority of votes. The Chairman shall have a casting vote. The decision shall be final and binding on the Parties to the dispute.
10. Territorial scope  
With respect to the Kingdom of the Netherlands, this Agreement shall apply to the part of the Kingdom in Europe only.

I further propose that upon receipt of your confirmation in writing of the above, this exchange of letters shall constitute an agreement between the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Italy, which shall enter into force on the first day of the month following the day on which both Parties have informed each other in writing that the legal requirements for entry into force have been complied with.

Accept, Sir, the assurances of my highest consideration."

I confirm that the Italian Government agrees with the content of the above mentioned letter, and that this exchange of letters shall constitute an agreement between the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Italy regarding the privileges and immunities necessary for the proper performance of the tasks of the liaison officers at Europol.

Accept, Sir, the assurances of my highest consideration.



Lorenzo Ferrarin  
Minister Plenipotentiary

## L'Ambasciatore del Regno dei Paesi Bassi

Roma, 22 marzo 1999

Eccellenza,

ho l'onore di fare riferimento all'articolo 41, paragrafo 2 della Convenzione, che si basa sull'Articolo K3 del Trattato sull'Unione Europea, sull'istituzione di un Ufficio Europeo di Polizia (Convenzione Europol del 26 luglio 1995) e di proporre che si concordino che i privilegi e le immunità necessari al corretto svolgimento dei compiti degli ufficiali di collegamento presso l'Europol siano i seguenti:

### 1. Definizioni

Nel presente Accordo:

- a) "Ufficiale di collegamento" indica: ogni ufficiale inviato all'Europol in base all'Articolo 5 della Convenzione Europol;
- b) "Governo" indica il Governo del Regno dei Paesi Bassi;
- c) "autorità dello Stato ospitante" indica le autorità statali, municipali o altre autorità del Regno dei Paesi Bassi che possono essere preposte nel contesto di ed in conformità con le leggi e le consuetudini applicabili nel Regno dei Paesi Bassi;
- d) "Stato Membro" indica la Repubblica italiana;
- e) "Archivi dell'ufficiale di collegamento" indica tutti i fascicoli, la corrispondenza, i documenti, i manoscritti, i dati su computer o su altri mezzi di comunicazione, le fotografie, le pellicole, le registrazioni video o sonore che appartengono a o si trovino in possesso dell'ufficiale di collegamento, e tutti i materiali analoghi che, a parere unanime dello Stato membro e del Governo, fanno parte degli archivi dell'ufficiale di collegamento.

---

Direttore Generale dell'Emigrazione e  
Degli Affari Sociali  
Min. Plen. Lorenzo Ferrarin  
Ministero degli Affari Esteri

## 2- Privilegi e immunità

- 1) Ferme restando le disposizioni del presente Accordo, l'ufficiale di collegamento e i membri della sua famiglia che fanno parte del nucleo familiare e non siano di nazionalità olandese, godranno nel e nei confronti del Regno dei Paesi Bassi degli stessi privilegi e delle stesse immunità di cui godono i membri del personale diplomatico ai sensi della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 18 aprile 1961.
- 2) L'immunità concessa alle persone di cui al paragrafo 1 del presente Articolo non coprirà:
  - i) le cause civili di una parte terza per danni, comprese lesioni personali o decesso, conseguenti ad un incidente stradale provocato da una qualsiasi di tali persone, e non pregiudica l'Articolo 32 della Convenzione Europol;
  - ii) la giurisdizione penale e civile sugli atti svolti al di fuori dei loro compiti ufficiali.
- 3) Gli obblighi degli Stati Inviati e del loro personale che si applicano ai sensi della Convenzione di Vienna ai membri del personale diplomatico si applicheranno alle persone di cui al paragrafo 1 del presente Articolo.

## 3. Ingresso, permanenza, partenza

- 1) Il Governo, ove necessario, agevolerà l'ingresso, la permanenza e la partenza dell'ufficiale di collegamento e dei membri della sua famiglia che fanno parte del nucleo familiare.
- 2) Il presente Articolo non precluderà che vengano chieste prove ragionevoli per determinare se le persone che rivendicano il trattamento di cui al presente Articolo rientrano nelle categorie descritte al paragrafo 1 del presente Articolo.
- 3) I visti che potranno essere richiesti dalle persone di cui al presente Articolo saranno concessi gratuitamente e il più celermente possibile.

## 4. Occupazione

I membri della famiglia che fanno parte del nucleo familiare dell'ufficiale di collegamento e che non siano in possesso della nazionalità di uno Stato Membro dell'Unione Europea saranno esentati dall'obbligo di ottenere un permesso di lavoro per la durata del distacco dell'ufficiale di collegamento.



5. Inviolabilità degli archivi

Gli archivi dell'ufficiale di collegamento, ovunque siano ubicati e da chiunque siano tenuti, saranno inviolabili.

6. Protezione personale

Le autorità dello Stato Ospitante, qualora lo Stato Membro lo richieda, adotteranno tutti i provvedimenti ragionevoli, in conformità con le loro leggi nazionali, per garantire la sicurezza e la protezione necessarie dell'ufficiale di collegamento, nonché dei membri della sua famiglia che fanno parte del nucleo familiare, la cui sicurezza è in pericolo per via dello svolgimento dei compiti dell'ufficiale di collegamento presso Europol.

7. Agevolazioni e immunità nel settore delle comunicazioni

1) Il Governo consentirà all'ufficiale di collegamento di comunicare liberamente e senza necessità di un permesso speciale, per tutti gli scopi ufficiali, e proteggerà il diritto dell'ufficiale di collegamento ad agire in tal senso. L'ufficiale di collegamento avrà il diritto di usare codici ed inviare e ricevere corrispondenza ufficiale ed altre comunicazioni ufficiali per corriere o in valige sigillate che saranno oggetto degli stessi privilegi e delle stesse immunità dei corrieri e delle valige diplomatiche.

2) L'ufficiale di collegamento, nella misura in cui ciò è compatibile con la Convenzione Internazionale sulle Telecomunicazioni del 6 novembre 1982, godrà per le sue comunicazioni ufficiali di un trattamento non meno favorevole di quello concesso dal Regno dei Paesi Bassi a tutte le organizzazioni internazionali o ai governi per quanto riguarda le priorità per le comunicazioni via posta, cavo, telegrafo, telex, radio, televisione, telefono, fax, satellite o altri mezzi.

8. Notifica

1) Lo Stato Membro comunicherà tempestivamente al Governo il nome dell'ufficiale di collegamento, il suo arrivo e la sua partenza definitiva, ovvero il termine del suo distacco, come pure l'arrivo e la partenza definitiva dei membri della sua famiglia che fanno parte del nucleo familiare e, se del caso, il fatto che una persona non formi più parte del nucleo familiare.

2) Il Governo rilascerà all'ufficiale di collegamento ed ai membri della sua famiglia che fanno parte del nucleo familiare una carta d'identità corredata

dalla fotografia del titolare. Tale carta servirà per identificare il titolare presso le autorità dello Stato ospitante.

#### 9. Composizione delle controversie

- 1) Tutte le controversie fra lo Stato Membro ed il Governo sull'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, ovvero tutte le questioni che riguardano l'ufficiale di collegamento o il rapporto fra Stato Membro e Governo, non composte in via amichevole, saranno rinviate alla sentenza definitiva di un tribunale composto da tre arbitri, su richiesta dello Stato Membro o del Governo. Ciascuna Parte nominerà un arbitro. Il terzo, che fungerà da presidente del tribunale, sarà scelto dai primi due arbitri.
- 2) Nel caso in cui una delle parti non nomini un arbitro entro i due mesi successivi alla richiesta dell'altra parte di provvedere a tale nomina, l'altra parte può chiedere al Presidente della Corte di Giustizia delle Comunità Europee o, in sua assenza, al Vice Presidente, di provvedere a tale nomina.
- 3) Qualora i primi due arbitri non concordino sul terzo entro due mesi dalla data della loro nomina, l'una o l'altra delle parti potrà chiedere al Presidente della Corte di giustizia delle Comunità Europee o, in sua assenza, al Vice Presidente, di provvedere a tale nomina.
- 4) Tranne nel caso in cui le parti non concordino diversamente, il tribunale deciderà il suo regolamento interno.
- 5) Il tribunale adotterà le sue decisioni a maggioranza dei voti. Il Presidente avrà il voto decisivo. La sentenza sarà definitiva e vincolante per le Parti alla controversia.

#### 10. Ambito territoriale

Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, il presente Accordo si applicherà solo alla parte europea del Regno.

Propongo altresì che, al momento della ricezione della Sua conferma scritta di quanto sopra, il presente scambio di lettere costituirà un accordo fra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica Italiana, che entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le due Parti si saranno comunicate per iscritto l'avvenuto espletamento delle procedure legali per l'entrata in vigore.

La prego di accettare, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

(F.to: Christiaan M. J. Kröner)

## TRADUZIONE NON UFFICIALE

Roma, 22 marzo 1999

Eccellenza,

ho l'onore di fare riferimento alla Sua lettera del 22 marzo 1999, il cui testo è il seguente:

"Eccellenza,

ho l'onore di fare riferimento all'articolo 41, paragrafo 2 della Convenzione, che si basa sull'Articolo K3 del Trattato sull'Unione Europea, sull'istituzione di un Ufficio Europeo di Polizia (Convenzione Europol del 26 luglio 1995) e di proporre che si concordi che i privilegi e le immunità necessari al corretto svolgimento dei compiti degli ufficiali di collegamento presso l'Europol siano i seguenti:

## 1. Definizioni

Nel presente Accordo:

- a) "Ufficiale di collegamento" indica: ogni ufficiale inviato all'Europol in base all'Articolo 5 della Convenzione Europol;
- b) "Governo" indica il Governo del Regno dei Paesi Bassi;
- c) "autorità dello Stato ospitante" indica le autorità statali, municipali o altre autorità del Regno dei Paesi Bassi che possono essere preposte nel contesto di ed in conformità con le leggi e le consuetudini applicabili nel Regno dei Paesi Bassi;
- d) "Stato Membro" indica la Repubblica italiana;
- e) "Archivi dell'ufficiale di collegamento" indica tutti i fascicoli, la corrispondenza, i documenti, i manoscritti, i dati su computer o su altri mezzi di comunicazione, le fotografie, le pellicole, le registrazioni video o sonore che appartengono a o si trovino in possesso dell'ufficiale di collegamento, e tutti i materiali analoghi che, a parere unanime dello Stato membro e del Governo, fanno parte degli archivi dell'ufficiale di collegamento.

---

Ambasciatore Christian Mark Johan Kröner,  
Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi,  
Via Michele Mercati, 8  
00197 ROMA

## 2. Privilegi e immunità

- 1) Ferme restando le disposizioni del presente Accordo, l'ufficiale di collegamento e i membri della sua famiglia che fanno parte del nucleo familiare e non siano di nazionalità olandese, godranno nel e nei confronti del Regno dei Paesi Bassi degli stessi privilegi e delle stesse immunità di cui godono i membri del personale diplomatico ai sensi della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 18 aprile 1961.
- 2) L'immunità concessa alle persone di cui al paragrafo 1. del presente Articolo non coprirà:
  - i) le cause civili di una parte terza per danni, comprese lesioni personali o decesso, conseguenti ad un incidente stradale provocato da una qualsiasi di tali persone, e non pregiudica l'Articolo 32 della Convenzione Europol;
  - ii) la giurisdizione penale e civile sugli atti svolti al di fuori dei loro compiti ufficiali.
- 3) Gli obblighi degli Stati Invianti e del loro personale che si applicano ai sensi della Convenzione di Vienna ai membri del personale diplomatico si applicheranno alle persone di cui al paragrafo 1 del presente Articolo.

## 3. Ingresso, permanenza, partenza

- 1) IL Governo, ove necessario, agevolerà l'ingresso, la permanenza e la partenza dell'ufficiale di collegamento e dei membri della sua famiglia che fanno parte del nucleo familiare.
- 2) Il presente Articolo non precluderà che vengano chieste prove ragionevoli per determinare se le persone che rivendicano il trattamento di cui al presente Articolo rientrano nelle categorie descritte al paragrafo 1 del presente Articolo.
- 3) I visti che potranno essere richiesti dalle persone di cui al presente Articolo saranno concessi gratuitamente e il più celermente possibile.

## 4. Occupazione

I membri della famiglia che fanno parte del nucleo familiare dell'ufficiale di collegamento e che non siano in possesso della nazionalità di uno Stato Membro dell'Unione Europea saranno esentati dall'obbligo di ottenere un permesso di lavoro per la durata del distacco dell'ufficiale di collegamento.

**5. Inviolabilità degli archivi**

Gli archivi dell'ufficiale di collegamento, ovunque siano ubicati e da chiunque siano tenuti, saranno inviolabili.

**6. Protezione personale**

Le autorità dello Stato Ospitante, qualora lo Stato Membro lo richieda, adotteranno tutti i provvedimenti ragionevoli, in conformità con le loro leggi nazionali, per garantire la sicurezza e la protezione necessarie dell'ufficiale di collegamento, nonché dei membri della sua famiglia che fanno parte del nucleo familiare, la cui sicurezza è in pericolo per via dello svolgimento dei compiti dell'ufficiale di collegamento presso Europol.

**7. Agevolazioni e immunità nel settore delle comunicazioni**

1) Il Governo consentirà all'ufficiale di collegamento di comunicare liberamente e senza necessità di un permesso speciale, per tutti gli scopi ufficiali, e proteggerà il diritto dell'ufficiale di collegamento ad agire in tal senso. L'ufficiale di collegamento avrà il diritto di usare codici ed inviare e ricevere corrispondenza ufficiale ed altre comunicazioni ufficiali per corriere o in valige sigillate che saranno oggetto degli stessi privilegi e delle stesse immunità dei corrieri e delle valige diplomatiche.

2) L'ufficiale di collegamento, nella misura in cui ciò è compatibile con la ~~Convenzione~~ Convenzione Internazionale sulle Telecomunicazioni del 6 novembre 1982, godrà per le sue comunicazioni ufficiali di un trattamento non meno favorevole di quello concesso dal Regno dei Paesi Bassi a tutte le organizzazioni internazionali o ai governi per quanto riguarda le priorità per le comunicazioni via posta, cavo, telegrafo, telex, radio, televisione, telefono, fax, satellite o altri mezzi.

**8. Notifica**

1) Lo Stato Membro comunicherà tempestivamente al Governo il nome dell'ufficiale di collegamento, il suo arrivo e la sua partenza definitiva, ovvero il termine del suo distacco, come pure l'arrivo e la partenza definitiva dei membri della sua famiglia che fanno parte del nucleo familiare e, se del caso, il fatto che una persona non formi più parte del nucleo familiare.

2) Il Governo rilascerà all'ufficiale di collegamento ed ai membri della sua famiglia che fanno parte del nucleo familiare una carta d'identità corredata

dalla fotografia del titolare. Tale carta servirà per identificare il titolare presso le autorità dello Stato ospitante.

#### 9. Composizione delle controversie

- 1) Tutte le controversie fra lo Stato Membro ed il Governo sull'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, ovvero tutte le questioni che riguardano l'ufficiale di collegamento o il rapporto fra Stato Membro e Governo, non composte in via amichevole, saranno rinviate alla sentenza definitiva di un tribunale composto da tre arbitri, su richiesta dello Stato Membro o del Governo. Ciascuna Parte nominerà un arbitro. Il terzo, che fungerà da presidente del tribunale, sarà scelto dai primi due arbitri.
- 2) Nel caso in cui una delle parti non nomini un arbitro entro i due mesi successivi alla richiesta dell'altra parte di provvedere a tale nomina, l'altra parte può chiedere al Presidente della Corte di Giustizia delle Comunità Europee o, in sua assenza, al Vice Presidente, di provvedere a tale nomina.
- 3) Qualora i primi due arbitri non concordino sul terzo entro due mesi dalla data della loro nomina, l'una o l'altra delle parti potrà chiedere al Presidente della Corte di giustizia delle Comunità Europee o, in sua assenza, al Vice Presidente, di provvedere a tale nomina.
- 4) Tranne nel caso in cui le parti non concordino diversamente, il tribunale deciderà il suo regolamento interno.
- 5) Il tribunale adotterà le sue decisioni a maggioranza dei voti. Il Presidente avrà il voto decisivo. La sentenza sarà definitiva e vincolante per le Parti alla controversia.

#### 10. Ambito territoriale

Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, il presente Accordo si applicherà solo alla parte europea del Regno.

Propongo altresì che, al momento della ricezione della Sua conferma scritta di quanto sopra, il presente scambio di lettere costituirà un accordo fra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica Italiana, che entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le due Parti si saranno comunicate per iscritto l'avvenuto espletamento delle procedure legali per l'entrata in vigore.

La prego di accettare, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione."

Confermo che il Governo Italiano concorda con il contenuto della lettera sopra citata, e che il presente scambio di lettere costituirà un accordo fra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica Italiana sui privilegi e le immunità necessarie al corretto svolgimento dei compiti degli ufficiali di collegamento presso l'Europol.

La prego di accettare, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

(F. to: Lorenzo Ferrarin)  
Ministro Plenipotenziario

